

STATUTO

**AI CONFINI COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA - O.N.L.U.S. -**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERMIDE E FELONICA MN VIALE
RINASCITA 105

Numero REA: MN - 217420

Codice fiscale: 02018470209

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

Statuto Sociale

"AI CONFINI-Società Cooperativa Sociale Onlus"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

"AI CONFINI"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Con riferimento alla L.8 novembre 1991, n° 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali" è costituita la società cooperativa

"Ai Confini - Società Cooperativa Sociale ONLUS"

La cooperativa ha sede nel comune di Sermide (MN).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi succursali, uffici, etc., anche altrove.

La Cooperativa è regolata, per quanto compatibile alle norme sulle Cooperative, dalle norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere ulteriormente prorogata, oppure sciolta anzitempo, con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa non ha scopo di lucro; **suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/99.**

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Pubbliche Istituzioni. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del Movimento Cooperativo Mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Operando secondo questi principi la Cooperativa, "perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini", intende muoversi "ai confini" di aree ed interessi diversificati, proponendosi gli scopi che seguono:

1. recuperare e sviluppare senso di cittadinanza e di protagonismo sociale per ricostruire identità ed appartenenze attraverso progetti e laboratori di animazione territoriale e di formazione orientati a sostenere, favorire, e ad accrescere la partecipazione ed il coinvolgimento delle persone; ad attivare relazioni vitali e processi di comunicazione; ad elaborare strategie di sviluppo sociale e territoriale a partire dalle risorse presenti localmente
2. offrire luoghi/momenti di incontro attrezzati e aperti a giovani ed adolescenti, in contesti che possano risultare

	anche contesti di crescita, dove sia possibile sviluppare in- teressi e creatività e moltiplicare le occasioni di socializ- zazione e di acculturazione	
	3. creare occasioni di scambio e di conoscenza intercultu- rale, anche ospitando giovani provenienti da altri paesi e sostenendo progetti di sviluppo	
	4. collaborare con Enti e con privati per offrire spazi e professionalità ai giovani, affinché, a partire dai propri interessi e abilità, giungano a scoprire nuovi percorsi ed opportunità, anche professionali, all'interno delle proprie comunità	
	5. sostenere e promuovere le qualità artistiche dei giova- ni, in quanto opportunità per un ampliamento della possibi- lità progettuale su sè stessi	
	6. gestire, in proprio o per conto terzi, attività e ser- vizi rivolti ai minori, finalizzati ad uno sviluppo armonico degli stessi in tutte le età, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento della famiglia, quale prima educatrice e responsabile della crescita dei figli	
	7. progettare, in collaborazione con le scuole e con gli enti locali, interventi educativi e di sostegno per ragazzi in difficoltà e supportare le famiglie nel loro ruolo educa- tivo in momenti particolari della crescita dei loro figli	
	8. offrire punti di riferimento e momenti/strutture di ac- coglienza ad adolescenti in situazione di disagio	
	9. operare nell'attenzione e nell'accoglienza di ogni di- versità, valorizzandone le specificità ed educando all'ascol- to dell'altro, promuovendo una cultura della convivenza che, nella gestione delle diversità e dei conflitti, le/i ricono- sca come opportunità di confronto e di crescita	
	10. migliorare ed ampliare la collaborazione con gli Enti Locali nel cercare di rispondere ai bisogni emergenti dai giovani e dalle famiglie e di prevenire gravi situazioni di emarginazione e di disagio	
	11. contribuire a migliorare la qualità della vita svilup- pando una cultura della solidarietà e proponendo stili di vi- ta che valorizzino le relazioni fra le persone e con l'am- biente, nella ricerca di rapporti fondati sul rispetto dell'alterità, della giustizia e degli equilibri naturali	
	12. promuovere una crescita ecologica del territorio e dell'ambiente valorizzandone percorsi, luoghi, caratteristi- che, all'interno di itinerari eco-turistici, culturali ed am- bientali che sviluppino una sensibilità ecologica nelle comu- nità	
	13. promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso esperien- ze idonee	
	14. recuperare il valore storico, artistico e ambientale del territorio per aiutare i giovani a riscoprire le proprie radici e a sviluppare, così, senso di appartenenza e di cit- tadinanza	

Per il raggiungimento degli scopi indicati , la Cooperativa

potrà altresì dare adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni dei giovani e delle famiglie, con particolare attenzione a chi si trovi in uno stato di bisogno, ovvero in una situazione di sfavore o marginalità sociale. Tali servizi consistono in:

1. apertura e gestione di spazi finalizzati all'aggregazione, in particolare dei giovani (bar, ludoteca, centro musica,...) e alla ricerca di stili di vita "ecologicamente" sostenibili (agriturismo, ostello, agricoltura biologica, consumo critico, commercio equo,...)
2. attività di formazione, animazione e conduzione di gruppo finalizzate ad una maggior consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità cognitive, affettive, relazionali e al miglioramento della capacità di comunicare con se stessi e con gli altri
3. progettazione e gestione di interventi a sostegno di minori e di nuclei in difficoltà
4. presenza all'interno della scuola e nel territorio per costruire relazioni positive e punti di riferimento per ragazzi in difficoltà, con l'attivazione anche di attività di "doposcuola"
5. progettazione e realizzazione di spazi e/o momenti di formazione e confronto per genitori
6. progettazione e gestione di servizi e spazi rivolti ai minori: nidi, spazi-gioco, ludoteche, centri diurni e residenziali, sempre in un'ottica di supporto e di servizio alle famiglie e con il loro coinvolgimento
7. valorizzazione degli spazi che il territorio può offrire per la realizzazione di laboratori di creatività e di espressività corporea, teatrale, musicale.
8. dotazione di strumenti che agevolino l'attività professionale dei gruppi musicali e dei giovani artisti in genere
9. laboratori, giochi, convegni, mostre...finalizzati all'educazione interculturale ed all'accoglienza delle diversità
10. realizzazione e promozione di itinerari e percorsi turistico-ambientali attraverso l'utilizzo di mezzi eco-compatibili (treno, bicicletta, cavallo, canoa,...) per la sensibilizzazione della comunità
11. costruzione di itinerari di riscoperta del territorio sotto i diversi aspetti storico, culturale, artistico ed ambientale con proposte di attività di animazione, di studio e di educazione ambientale rivolti sia ai ragazzi che agli a-

dulti

12. offerta di consulenza per la stesura e la realizzazione di progetti e gestione di attività negli ambiti di interesse del presente statuto

13. progettazione e organizzazione di convegni, mostre, seminari su tematiche educative, ambientali, interculturali e legate alla cittadinanza attiva.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto Sociale; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà infine stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'Art. 2545-septies del Codice Civile, previa deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 5 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività anche avvalendosi di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della Legge 142 del 03/04/2001.

TITOLO III: SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci persone fisiche e giuridiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e stranieri maggiorenni.

Possono essere soci della Cooperativa:

a) i soci lavoratori: prestatori d'opera a fronte di un compenso

b) i soci fruitori: fruiscono a vario titolo, direttamente

o indirettamente, dei servizi prestati dalla società

c) i soci giuridici: secondo il disposto dell'art.11 della L. 381 del 2/11/1991, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto Sociale

d) i soci volontari: ossia i soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici. Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo termine.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

ART. 7 - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del C.C. i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore ai 12 mesi.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo di voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblée.

I soci inseriti in tale categoria non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del

presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione da socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle di cui all'art. 15 del presente statuto sociale, anche:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione,
- b) la carenza di partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

ART. 8 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- 1) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e c.f.
- 2) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute
- 3) l'ammontare della quota capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà essere comunque inferiore o superiore al limite minimo e massimo fissati per legge
- 4) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del C.C., se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente art. delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo deve, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego e l'attività economica

svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori, sul libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza dei 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a versare almeno una quota del valore di €. 30,00, con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo.

I soci si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 10 - RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte del socio alla società a mezzo raccomandata a/r.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, con propria deliberazione, alla esclusione del socio:

- a) che non risulti avere o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del presente statuto sociale.

le, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministra-

tivo;

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto sociale, dai regolamenti o dalle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) non partecipi alle ultime tre assemblee convocate dal CdA della Cooperativa, senza aver fornito delega alcuna o aver contattato il CdA per chiarimenti in merito alla mancata partecipazione ai momenti assembleari;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ART. 12 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

ART. 13 - DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545quinquies del Codice Civile.

Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale spettante, atto notorio o altra documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi

dalla data del decesso, dovranno indicare quello fra essi che

li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI

ART. 15 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionisti soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del C.C. e dell'art.111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli art. 2363 e seguenti del C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto sociale.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote da €. 30,00 ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato dalle somme versate dai soci del presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI: BILANCIO

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del C.C.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 18 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori in misura proporzionale alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri e le direttive stabilite dall'apposito regolamento.

I ristori possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristori già previsto dagli amministratori.

ART. 19 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinando:

- a) una quota non meno del 30 % a riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e nelle modalità

previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, tutti i residui attivi di bilancio, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 92 n. 59.

E' fatto divieto ai soci di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto altresì divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ART. 20 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII: GLI ORGANI SOCIALI

ART. 17 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il collegio dei sindaci, se nominato

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 22 - CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata da consiglio di amministrazione presso la sede legale o altra sede, se reputata più idonea e favorevole alla partecipazione dei soci, purché

nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso conte-

nente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se esistente; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, entro il maggior termine di cui all'art. 2364 C.C.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione della materia da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale
- b) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- c) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta davanti alla presenza di un notaio.

ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e i compensi a loro dovuti;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore contabile, solo ed esclusivamente se ricorrono i termini di legge previsti per l'obbligatorietà di tale istituto;

4) la modifica dello statuto;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'emanazione di regolamenti interni e di altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può impartire, se richieste, direttive di gestione agli amministratori;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare con le modalità previste dall'art. 2479 - bis c.c.

ART. 24 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le delibere riguardanti le materie di cui ai punti 4) e 6) dell'art. 23 nonché lo scioglimento e la liquidazione della società per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 25 - DIRITTI DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 deleghe.

ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente o da persone designate dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-

senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27 - AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

ART. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data e il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del C.di A. e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del C.di A. è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si afferisce il voto del presidente. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, tale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il C.di A. ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il C.di A. può affidare specifici incarichi a singoli ammini-

stratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5 c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti incaricati devono convocare l'assemblea entro 30 giorni perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 29 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della cooperativa, di fronte ai terzi o ad un giudizio, spetta al presidente del C.di A.; al vice presidente in caso di impedimento del presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del C.di A. può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o a ad un membro del consiglio d'amministrazione.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

ART. 30- COLLEGIO SINDACALE

Solo nel caso si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 del c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-

vità sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409 bis e seguenti del c.c.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII: SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 31 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 32 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 33 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che non siano relative a diritti indisponibili, derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e, più in generale, dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione a all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione di soci, che

dovessero insorgere tra la società e i soci o tra soci, devo-

no essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Collegio Notarile di Mantova.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo stabilito dal suo Presidente.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà irritale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro 90 giorni, esercitare il recesso.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Firmato:

Annamaria Rebecchi

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

- ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IN DATA 22 GIUGNO 2010 AL N. 5055 SERIE 1T

- IMPOSTA DI BOLLO ESENTE AI SENSI DEL D.P.R. 642/72

- IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FEDERICO TORTORA, NOTAIO IN OSTIGLIA (MN) ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI MANTOVA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 23, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE